

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 11 del 14/10/2014 - rif. Rif. Fascicolo n. 2490/13/VICO L5

Deliberazione n. 11 del 14/10/2014 - rif. Rif. Fascicolo n. 2490/13/VICO L5 d.lgs 163/06 Articoli 2, 29, 90, 91 - Codici 2.1, 29.1, 90.1, 91.1

Il frazionamento della parte impiantistica da quella architettonica/strutturale si pone in violazione dell'articolo 262, comma 4, del d.p.r. 207/2010, in accordo al quale la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti.

Deliberazione n. 11 del 14/10/2014 - rif. Rif. Fascicolo n. 2490/13/VICO L5 d.lgs 163/06 Articoli 29, 91 - Codici 29.1, 91.1.1

La procedura di affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare risulta illegittima, nel caso in cui non sia stata operata da parte del RUP una corretta stima dell'importo a base d'asta che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 262, comma 2 del d.p.r. 207/2010, è determinato tenendo conto dell'importo massimo stimato dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, da porre a base di gara. L'importo stimato del corrispettivo complessivo, riferito alle prestazioni relative alla progettazione, è determinato sulla base delle percentuali ed aliquote previste dalle tariffe professionali, incrementato dalla quota stabilita dalle medesime tariffe per il rimborso delle spese. L'esigenza di definire un importo "massimo" è ancora più avvertita con riferimento ad incarichi il cui corrispettivo stimato sia sotto la soglia di euro 40.000, in relazione ai quali deve essere assicurato il rispetto dell'articolo 91, comma 2 o quanto meno dei principi generali del Trattato dell'Unione Europea, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia. Un eventuale affidamento diretto in violazione di tali principi è da considerarsi illegittimo.

Deliberazione n. 11 del 14/10/2014 - rif. Rif. Fascicolo n. 2490/13/VICO L5 d.lgs 163/06 Articoli 2, 90, 91 - Codici 2.1, 90.1, 91.1

E' censurabile, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del d.lgs. 163/2006, il comportamento della stazione appaltante che acconsente il sub ingresso, nell'espletamento della progettazione preliminare, di soggetti diversi da quello prescelto all'esito dell'affidamento operato. Tale comportamento si pone anche in violazione della normativa antimafia, non essendo stata effettuata la prescritta verifica dei requisiti tecnici e morali degli esecutori della prestazione, relativamente alle parti impiantistica e strutturale.